N. R.G. 52/2023



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI LIVORNO

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Gianmarco Marinai Presidente Relatore

dott. Emilia Grassi Giudice dott. Nicoletta Marino Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l'apertura della **liquidazione controllata ex art. 268 CCII** di MAURIZIO BUTTEL (P.I./ C.F. BTTMRZ60E03E625N)

MOTIVI DELLA DECISIONE

- 1. Con ricorso depositato il 5.5.2023, il debitore MAURIZIO BUTTEL ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni, allegando la documentazione richiesta dalla legge e, in particolare, la relazione dell'OCC sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria.
- 2. Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ex art. 27 c. 2 CCII, in ragione del luogo di residenza.
- 3. Il ricorrente non svolge e non ha mai svolto attività di impresa e non è quindi assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
- 4. Il corredo documentale allegato al ricorso dimostra l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento, ex art. 2 c. 1 lett. c) CCII; in particolare,
- il ricorrente (persona fisica) ha una esposizione debitoria complessiva di circa 70.000 euro, percepisce una pensione INPS di circa € 1.630 per 13 mensilità e deve corrispondere mensilmente un contributo al mantenimento della moglie di € 600.

Il ricorrente non possiede beni immobili, abita in un appartamento condotto in locazione con un canone mensile di euro 150, è proprietario di una vettura KIA immatricolata nel 2005 ed il nucleo familiare è composto solo da lui.



Risulta evidente che il patrimonio ed i redditi del ricorrente, al netto delle spese necessarie per il mantenimento proprio e dei familiari, non consentono di far fronte alla ingente esposizione debitoria.

- 5. La relazione del professionista nominato a svolgere le funzioni di organismo di composizione della crisi contiene l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente nonché il giudizio positivamente espresso sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda. L'OCC ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'articolo 269, III comma, CCII all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.
- 6. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata e provvedere alla nomina del liquidatore in persona del professionista che ha svolto le funzioni di O.C.C. dott. Tommaso Vitti.
- 7. La liquidazione riguarda tutto il patrimonio del debitore, ad eccezione, ai sensi dell'art. 268 c. 4 CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che il debitore guadagna con la propria attività nei limiti di quanto necessario al mantenimento. Non possono, quindi, escludersi dalla liquidazione, come richiesto dal ricorrente, gli arredi dell'abitazione, genericamente indicati dal ricorrente, ma solo quelli non pignorabili ai sensi dell'art. 514 c. 1 n. 2 cpc; analogamente non può escludersi dalla liquidazione la vettura; resta comunque salva la facoltà per il liquidatore di chiedere l'autorizzazione al GD a rinunciare alla liquidazione dei detti beni ove essa risulti antieconomica.
- 7.1. La quota di reddito da riservare al debitore per il mantenimento suo e della famiglia non deve essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII. La decisione è riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268 c. 4 lett. b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146 CCII).

P.Q.M.

Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di MAURIZIO BUTTEL, c.f. BTTMRZ60E03E625N.

- a) nomina giudice delegato il dott. Gianmarco Marinai;
- b) nomina liquidatore il dott. **Tommaso Vitti**, che farà pervenire la propria accettazione entro due giorni dalla comunicazione;
- c) ordina al debitore, ove non già fatto, di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori
- d) Assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore **termine di gg. 60** dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di



inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

- e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- f) dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito Internet del Tribunale emendata dei dati sensibili riguardanti soggetti diversi dal debitore;
- g) ordina al liquidatore, se nel patrimonio da liquidare sono compresi beni immobili o beni mobili registrati, di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
- h) ordina al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Manda la cancelleria per la comunicazione della sentenza al ricorrente e al liquidatore. Così deciso in Livorno il 11/05/2023.

IL PRESIDENTE RELATORE

Dott. Gianmarco Marinai

